

## FOGLIO INFORMATIVO

### **6g - Rinuncia alla preventiva escussione del patrimonio sociale da parte dei soci di società semplice e società in nome collettivo e dei soci accomandatari di società in accomandita semplice**

#### **INFORMAZIONI SULLA BANCA**

##### **CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.**

Sede Legale: Piazza dei Priori, 16/18 – 56048 Volterra (PI)

Tel.: 0588 91111- Fax: 0588 86940

Indirizzo e-mail: [info@crvolterra.it](mailto:info@crvolterra.it)

Sito internet: [www.crvolterra.it](http://www.crvolterra.it)

Codice ABI: 06370

Cap. Sociale € 101.364.400,00

C.F., P.IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Pisa: 01225610508

Numero di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia: 5176.30

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

#### **CHE COS'E' LA RINUNCIA ALLA PREVENTIVA ESCUSSIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE**

##### **Struttura e funzione economica**

Con la sottoscrizione di questo atto tutti i soci di società semplice e di società in nome collettivo ed i soci accomandatari di società in accomandita semplice, nel prendere atto che la Banca ha concesso o concederà alla società affidamenti, dichiarano di rinunciare alla facoltà di richiedere l'applicazione del beneficio di escussione di cui all'art. 2268 c.c. quanto ai soci della S.S. e di rinunciare alla facoltà di opporre alla Banca medesima, in sede di esecuzione, il diritto alla preventiva escussione del patrimonio sociale di cui agli artt. 2304 e 2471 c.c.

Ne consegue per la Banca creditrice la possibilità di richiedere prioritariamente al socio o ai soci illimitatamente e solidalmente responsabili, il soddisfacimento delle obbligazioni – per capitale, interessi anche moratori, spese, oneri ed accessori tutti – assunte dalla Società nei confronti della Banca in conseguenza del rapporto affidato.

Il socio accomandatario che cessa dall'ufficio di amministratore non risponde per le obbligazioni della società sorte posteriormente all'iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dall'ufficio.

Parimenti la responsabilità del socio uscente resta circoscritta alle obbligazioni sociali contratte nei confronti della Banca prima dello scioglimento e solo in quanto quest'ultimo sia loro opponibile – perché iscritto o, nel caso della società semplice, se è fornita la prova della conoscenza effettiva.

##### **Principali rischi tipici (generici e specifici)**

Tra i principali rischi, va tenuto presente che, la dichiarazione di rinuncia alla preventiva escussione del patrimonio sociale da parte dei soci, rilasciata alla Banca creditrice, concede alla medesima la facoltà di agire, per il recupero di un credito vantato nei confronti della società stessa, direttamente sul patrimonio personale dei soci illimitatamente e solidalmente responsabili.

**PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE****SPESE**

Commissioni o spese

Non previste

**IMPOSTE**

Imposta di bollo

il bollo viene percepito  
secondo le tariffe previste  
dalla legge**RECESSO E RECLAMI****Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale**

N. 60 giorni.

**Reclami**

Per eventuali contestazioni inerenti il presente rapporto contrattuale, il Cliente può presentare reclamo, inviando comunicazione scritta all'Ufficio Reclami della Cassa all'indirizzo Cassa di Risparmio di Volterra Spa - Ufficio Reclami - Piazza dei Priori, 16/18 56048 Volterra (PI) - o per via telematica tramite il sito web della Cassa [www.crvolterra.it](http://www.crvolterra.it), sezione "Reclami". L'Ufficio Reclami risconterà il reclamo così ricevuto, inviando comunicazione scritta al Cliente, entro 60 giorni di calendario dalla data di ricezione.

Se il reclamo è ritenuto fondato, la Cassa comunica al Cliente le iniziative che si impegna ad assumere ed i tempi entro i quali le stesse verranno realizzate.

**Risoluzione stragiudiziale di controversie e Mediazione**

In mancanza di risposta scritta da parte dell'Ufficio Reclami entro i termini stabiliti ai sensi di quanto precede, ovvero nel caso in cui la risposta ottenuta sia ritenuta insoddisfacente, il Cliente, ove ne ricorrano i presupposti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'ABF - Arbitro Bancario Finanziario. Per conoscere le modalità e la relativa disciplina attuativa emanata dalla Banca d'Italia consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it). E' sempre possibile ottenere ulteriori indicazioni rivolgendosi direttamente alla Banca, che mette a disposizione dei clienti presso i propri locali e sul proprio sito internet le guide relative all'accesso all'ABF, ovvero chiedendo informazioni presso le sedi della Banca d'Italia aperte al pubblico.

In alternativa all'ABF o per le questioni che esulano la sua competenza, il Cliente, anche in assenza di preventivo reclamo alla Banca e prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può attivare - singolarmente o in forma congiunta con la Banca - una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un Organismo determinato ai sensi del Decreto Legislativo n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni.

In ogni caso, l'istanza di risoluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure precedentemente descritte costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.

**LEGENDA**

<b>Consumatore</b>	La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (cfr. l'art. 3, 1° comma, lett. a) del D. Lgs. n. 206/2005 contenente il "Codice del Consumo")
<b>Società di persone</b>	Società contraddistinte da tre caratteristiche: - l'organizzazione interna non si avvale di una pluralità di organi, sono i soci ad amministrare; - compete al socio il potere di assumere obbligazioni o acquisire diritti in nome e per conto della società; - sono società che non hanno personalità giuridica.
<b>Società in accomandita</b>	Società nelle quali i soci accomandatari rispondono in maniera solida e illimitata per le obbligazioni sociali, mentre i soci accomandanti sono obbligati solo nei limiti della quota di capitale sottoscritto.
<b>Società in nome collettivo (Snc)</b>	Società di persone nella quale tutti i soci rispondono illimitatamente e solidalmente nei confronti delle obbligazioni sociali.